

DISCIPLINA E LIMITI DELLE PENALITÀ

Art. 1 - Disciplina delle penalità

La CSAI ha redatto ed emanato la presente norma supplementare al fine di regolamentare l'applicazione delle penalità a carico dei soggetti di cui all'art. 151 RNS, secondo il disposto degli articoli 151 bis, e seguenti del R.N.S. per la disciplina della potestà dei propri Organi giurisdizionali.

Art. 2 - Frode sportiva

Chiunque, fermo il disposto dell'art. 151 bis arreca pregiudizio, fraudolentemente o con manovra sleale alla regolarità delle manifestazioni e dei relativi risultati nonché agli interessi ed al prestigio dello sport automobilistico è punito con la sospensione da tre mesi a cinque anni (e/o con l'esclusione dalla gara o dalla classifica qualora non fosse già stata pronunciata dai Commissari Sportivi), e/o con l'ammenda da 259,00 a 25.823,00 Euro.

Se il fatto è di particolare gravità, la sanzione può essere quella della squalifica (art. 168 R.N.S.).

Art. 3 - Corruzione

Chiunque commette fatti di corruzione attiva o tentativo di corruzione passiva è punito con la sospensione da tre mesi a cinque anni e/o con l'ammenda da 259,00 a 25.823,00 Euro.

Se il fatto è di particolare gravità la sanzione può essere quella della squalifica.

Art. 4 - Inosservanza generica dei regolamenti sportivi, delle norme supplementari al R.N.S., degli allegati al COD.

Chiunque dolosamente non osserva le norme del R.N.S. e/o del COD o dei relativi Allegati, delle N.S. e delle altre disposizioni emanate dalla CSAI, è punito con la sospensione da tre a dodici mesi e/o con l'ammenda da 155,00 a 5.165,00 Euro.

Chiunque per colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) viola le norme di cui al 1° comma del presente articolo, è punito con la sospensione da 15 giorni a mesi sei, e/o con l'ammenda da 104,00 a 2.583,00 Euro.

Chiunque assuma sostanze costituenti doping quali steroidi anabolizzanti, derivati delle anfetamine e di altri stimolanti, caffeina, diuretici, betabloccanti, analgesici, narcotici è punito con la sospensione di due anni per la prima infrazione e con la squalifica a vita per la seconda infrazione.

Chiunque assuma sostanze costituenti doping è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento antidoping della CSAI.

Art. 5 - Comportamento scorretto

Chiunque tiene comportamento offensivo o minaccioso o comunque scorretto nei confronti di concorrenti, di conduttori, organizzatori, enti titolari di licenza o autorizzazioni CSAI e di persone diverse dall'Autorità Sportiva tenute ad osservare il RNS ed il COD, è punito con la sospensione da quindici giorni alla squalifica e/o con l'ammenda da 104,00 a 2.583,00 Euro.

Chiunque tiene comportamento offensivo, minaccioso o comunque scorretto nei confronti dell'Autorità Sportiva è punito con la sospensione da mesi uno alla squalifica e/o con l'ammenda da 155,00 a 5.165,00 Euro.

Chiunque tiene comportamento offensivo, minaccioso o comunque scorretto nei confronti degli Organismi di giustizia sportiva della CSAI è punito con la sospensione da mesi uno alla squalifica e/o con l'ammenda da 155,00 a 5.165,00 Euro.

Art. 6 - Limitazioni alla partecipazione ad una competizione

L'ufficiale di gara o il Commissario Sportivo che viola la norma di cui al comma 1 dell'art. 46 bis del R.N.S. è punito con la sospensione da anni 1 alla squalifica. Se il fatto è commesso dalle persone di cui al comma 2° dell'art. 30 del R.N.S la sanzione è la squalifica.

Chiunque tenta fraudolentemente di iscrivere, fare iscrivere o far partire una vettura non regolamentare è punito con la sospensione da tre mesi ad anni cinque e/o con l'ammenda da 259,00 a 25.823,00 Euro.

Art. 7 - Omissione di atti d'ufficio

L'ufficiale di gara e il Commissario Sportivo che violano dolosamente le norme del RNS sono puniti con la sospensione da mesi sei alla squalifica.

Se l'omissione dell'ufficiale di gara o del Commissario Sportivo è dovuta a colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) la sanzione è la sospensione da 15 giorni a sei mesi, e/o l'ammonizione.

L'organizzatore, il direttore di gara ed il segretario di manifestazione che non osservano il termine perentorio di cui all'art. 67 ter, del R.N.S. sono puniti: l'organizzatore con l'ammenda da 104,00 a 517,00 Euro; il direttore di gara ed il segretario di manifestazione con l'ammonizione con diffida e, in caso di recidiva, con la sospensione da ogni attività sportiva fino ad un anno.

L'organizzatore che viola intenzionalmente le norme di cui ai capitoli 3° e 4° del RNS è punito con l'ammenda da 259,00 a 5.165,00 Euro e con l'ammonizione.

Se l'omissione dell'organizzatore è dovuta a colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) la sanzione è l'ammenda da 104,00 a 2.583,00 Euro e l'ammonizione.

Le norme del presente articolo non si applicano nei confronti dei cronometristi e dei medici sportivi in quanto soggetti alla potestà disciplinare delle competenti Federazioni.

Art. 8 - Violazioni degli obblighi particolari dei conduttori

Il conduttore che intenzionalmente viola delle norme di cui agli articoli 123 bis e 123 ter del R.N.S è punito con la sospensione fino a due anni e/o con l'ammenda da 259,00 a 5.165,00 Euro.

Se il conduttore viola intenzionalmente in uno stesso contesto, più norme degli articoli di cui al comma precedente è punito con la sospensione da mesi uno ad anni tre e/o con l'ammenda da 517,00 a 25.823,00 Euro.

Se la violazione dipende da colpa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) il conduttore è punito con la sospensione fino a un anno e/o con l'ammenda da 104,00 a 2.583,00 Euro.

Art. 9 - Violazione da parte di conduttori delle norme di svolgimento di una competizione

Il concorrente/conduttore che viola le norme di svolgimento di una competizione è punito, se il fatto non costituisce frode sportiva, con la sospensione da mesi due a un anno e/o con l'ammenda da 104,00 a 2.583,00 Euro.

Il concorrente/conducente che si sottrae alle verifiche tecniche comunque disposte dai Commissari Sportivi e/o non adempie all'obbligo di presentare la vettura al parco chiuso è punito con la sospensione da mesi due a un anno e/o con l'ammenda da 104,00 a 2.583,00 Euro.

Il Concorrente/Conducente che rifiuta espressamente di sottoporre la vettura a verifica, è punito con la sospensione da mesi tre ad anni due, o con l'ammenda da 155,00 a 5.165,00 Euro.

Il Concorrente/Conducente che viola più norme di cui al 1° e 2° comma del presente articolo è punito con la sospensione da mesi sei ad anni tre e/o con l'ammenda da 259,00 a 5.165,00 Euro.

Art. 10 - Ammonizione e diffida

La CSAI ha la potestà di applicare, come sanzione accessoria, l'ammonizione e la diffida, salvo il caso che non reputi di infliggere come sanzione principale le predette penalità.

Il diffidato che, entro un anno decorrente dal giorno della comunicazione della diffida, commetta un altro fatto illecito della stessa specie è soggetto alla sanzione della sospensione in misura non inferiore a due mesi.

Art. 11 - Attenuanti e recidiva

Si applicano le disposizioni dell'art. 169 del RNS.

Potranno beneficiare delle attenuanti quei concorrenti e/o conducenti che, inquisiti per provvedimenti disciplinari a seguito di infrazione ai regolamenti tecnici, dimostreranno che il preparatore della loro vettura è titolare di licenza CSAI di preparatore e il suddetto licenziato ammetta la sua responsabilità nell'infrazione in questione.

Art. 12 - Sospensione condizionale e non menzione delle sanzioni

Si applicano le disposizioni dell'art. 167 del RNS.

La non menzione di una penalità può essere concessa, sola o congiunta, alla sospensione condizionale, e comporta la non pubblicazione della sanzione sul bollettino della CSAI.

Art. 13 - Deferimento - Esclusione dalla classifica

I Commissari Sportivi possono richiedere il deferimento al Giudice Sportivo soltanto se a carico del concorrente e/o del conducente hanno adottato il provvedimento dell'esclusione.

Il provvedimento dell'esclusione non è richiesto per i deferimenti conseguenti ai fatti accaduti dopo che le classifiche sono divenute definitive. In questo caso la sospensione eventualmente inflitta dal Giudice Sportivo comporta l'esclusione dalla classifica della competizione.

Art. 14

Ai fini della durata del periodo di sospensione si tiene conto della attività sportiva che in tale periodo si svolge.